

## IVA

### *Le regole da seguire per l'esterometro*

di **EVOLUTION**



Con il D.Lgs. 127/2015 è stata prevista la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio, già in uso per la fattura elettronica P.A., anche per la fatturazione elettronica tra soggetti privati (FeB2B).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo fornisce le linee guida da seguire per la trasmissione dell'esterometro.

Gli **operatori Iva residenti** devono trasmettere le seguenti informazioni delle operazioni di **cessione** di beni e di **prestazione** di servizi **effettuate** e **ricevute** dal 1° gennaio 2019 verso e da soggetti **non stabiliti** nel territorio dello Stato:

- i dati identificativi del **cedente/prestatore**;
- i dati identificativi del **cessionario/committente**;
- la **data** del **documento** comprovante l'operazione;
- la **data** di **registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il **numero** del documento;
- la **base imponibile**;
- l'**aliquota** Iva applicata e l'**imposta** ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia** dell'operazione.

Si ricorda che un soggetto passivo è **stabilito** nel territorio dello Stato quando è ivi **domiciliato** o ivi **residente**, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la **stabile organizzazione Iva** in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute ([articolo 7, comma 1, lett. d\), D.P.R. 633/1972](#)).

Invece, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo *status* di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è "solo" **identificato direttamente** o ha nominato un **rappresentante Iva** italiano. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento

282/2011, *“il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia”*.

La comunicazione è **facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**. La ragione consta nel fatto che i **dati** di queste operazioni sono **già in possesso dell'Agenzia delle entrate**, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal Sdl. Diventa, quindi, preziosa la possibilità di **emettere fattura elettronica** anche per le operazioni attive effettuate con **controparti non residenti**, proprio al fine di **evitare la trasmissione mensile dell'esterometro**.

Al riguardo, si ricorda che con la [circolare 13/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto *“la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”*.

Successivamente, è stato chiarito che il principio opera anche laddove il soggetto non residente abbia nominato in Italia un **rappresentante fiscale** invece di identificarsi direttamente. Difatti, nelle **FAQ** dedicate alla fatturazione elettronica si legge che *“Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero **rappresentante fiscale**), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via Sdl oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015”*.

Peraltro, nell'occasione l'Agenzia ha altresì precisato che *“Qualora l'operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la **fattura elettronica nei confronti dell'operatore Iva identificato**, riportando in fattura il **numero di partita Iva italiano** di quest'ultimo, sarà possibile inviare al Sdl il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “**codice destinatario**” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”, e non, invece, il **codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”)** da indicare allorquando la fattura venga emessa **direttamente al soggetto non residente**.*

La **circolare di Assonime n. 26/2018** ha confermato la possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti **non residenti privi di una partita Iva italiana**. Quindi, ad esempio, si deve ritenere possibile fatturare elettronicamente anche le **cessioni all'esportazione**, le **cessioni intracomunitarie**, i **servizi intracomunitari**, le **cessioni di immobili ubicati in Italia**, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta.

In sostanza, è possibile affermare che, dal **lato attivo** della fatturazione, ci sono gli strumenti per **evitare la trasmissione dell'esterometro**.

Invece, ad oggi, **non è possibile evitare l'invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni**; difatti, in base a una FAQ dell'Agenzia, *"Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015"*.

La trasmissione telematica ha **cadenza mensile**, atteso che deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione**. Per data di ricezione si intende la data di **registrazione** dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

I **soggetti residenti esonerati** dall'obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro. Trattasi:

- di coloro che applicano il **regime di vantaggio** (cd. minimi)
- dei contribuenti **forfetari**;
- dei **produttori agricoli** in regime di esonero;
- dei soggetti passivi che hanno optato per il **regime 389/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale**;
- di coloro che sono tenuti all'**invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria** (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l'esonero è limitato al **solo periodo d'imposta 2019** e alle **sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS**.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)